-42

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Relazione sui progetti di legge: 1° per la proroga alle consegne del reddito dei corpi e stabilimenti di manomorta; 2° per proroga del termine per la consegna dei fabbricati — Relazione sul bilancio passivo del 1851 dell'azienda delle strade ferrate — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Svizzera — Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per l'ampliazione delle città e dei comuni dello Stato — Approvazione del progetto di legge per la proroga del termine per le consegne del fabbricati, e di quello per la proroga alle consegne del reddito dei corpi o stabilimenti di manomorta — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Discussione sul bilancio passivo del 1851 del dicastero di grazia e giustizia e degli offari ecclesiastici — Articolo 1 — Approvazione delle categorie 1 alla 23 — Categoria 24 — Parlano il senatore De Cardenas, il ministro dell'istruzione pubblica, i senatori Sclopis, relatore, e Plezza — Approvazione delle categorie 24 alla 31 e dell'articolo 1 — Articolo 2 — Proposta soppressiva della Commissione — Osservazioni dei senatori Sclopis, relatore, Jacquemoud e del ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 2 e dei successivi, e della legge.

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

QUARRELLE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è senza osservazione approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza del sunto di petizioni ultimamente trasmesse al Senato.

QUARRILI, segretario. 483 e 488. I Consigli delegati di Arnasco e Cenesi, provincia d'Albenga. Identiche alle precedenti petizioni sul diritto del grano di sesamo secondo la nuova tariffa daziaria.

485. I fratelli Adolfo e Giulio Curtet, fabbricanti di tulli in Savoia, informati della petizione presentata da vari negozianti di Torino pel ribasso del diritto sui tulli in cotone esteri, domandano invece che sia mantenuto il diritto portato dalla nuova tariffa daziaria.

BRLAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER LA PROROGA ALLE CONSEGNE DEL REDDITO DEI CORPIE STABILIMENTI DI MANOMORTA; 2° PER LA PROROGA DEL TERMINE PER LE CONSEGNE DEI FABERICATI.

PRESIDENTE. Essendo in pronto le relazioni sui due progetti di legge presentati ieri dal ministro, relative l'una alla proroga del termine per le consegne dei fabbricati, e la seconda per la proroga della consegna a farsi dai corpi morali in seguito alle leggi che li riguardano, la parola è al signor relatore della Commissione senatore Colla.

COLKA, relatore, presenta la relazione sui pregetti di legge suddetti. (Vedi vol. Documenti, pag. 1008.)

PRESENDENTE. Proporrei di procedere immediatamente alla discussione di questi due progetti di legge, se non vi fosse la circostanza che quand'anche questa proposta venisse accolta, non potrebbe avere per il momento nessun utile effetto.

### relazione sul bilancio dell'azienda delle strade perbate per 1851.

PRESENTER. Essendo in pronto la relazione sul bilancio del dicastero delle strade ferrate, io do la parola al senatore Mosca, relatore.

mosca, relatore, presenta la relazione sul detto bilancio. (Vedi vol. Documenti, pag. 181.)

PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e quindi distribuita, onde nei termini stabiliti venga discusso il relativo progetto di legge.

Siccome mancherebbe ancora un senatore per compiere il numero che si esigerebbe legalmente per le nostre deliberazioni...

exora, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo) Domando la parola per la presentazione di una legge.

PRESIDENTE. Se dopo la presentazione del progetto di legge la Camera non fosse ancora in numero, si farà luogo all'appello nominale, onde constatare e conoscere il numero degli assenti. La parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SVIZZERA.

GRORA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta a nome del ministro degli affari esteri il detto trattato. (Vedi vol. Documenti, pag. 950.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione del progetto di legge di cui ha dato lettura. Intanto prego uno dei signori segretari a voler fare l'appello nominale. Invito pure i signori senatori a voler rispondere all'appello acciò si possa verificare qual è il numero dei presenti.

(Il senatore Maestri fa l'appello nominale, e risultano assenti i seguenti senatori):

Balbi-Piovera — Balduini — Bermondi — Billet — Blanc — Calabiana — Collegno Gizcinto — Coller — Cristiani — Dalla Valle — D'Angennes — Della Torre — Doria — Fantini — Laconi — Malaspina — Moris — Musio — Oneto — Picolet — Profumo — Riberi — Rora — San Marzano — Serra — Serventi — Tornielli — Villamarina.

PARLAVICINI IGNAZIO. Il senatore Profumo è in congedo. Mi pare che lo ha chiesto quando si è istituita la Commissione per esaminare le dimande di congedi; anzi il presidente disse in questa circostanza essere lodevole la condotta del senatore Profumo in confronto di quelli che non lo dimandano.

Un senutore. Ma il congedo non fu accordato.

PRESIDENTE. Questo si verificherà.

CIMBARIO. Non è quasi mai intervenuto alle adunanze del Senato.

Un senatore. Non ha che prestato il giuramento.

PARMANERNI. Io credo propriamente che non sia trascorso ancora un mese da che ha chiesto un congedo.

PRESIDENTE. Sarà cura del presidente di ciò far verificare. Intanto essendo in pronto una relazione relativa al progetto di legge per l'ampliazione delle città dello Stato, il senatore Demargherita ha la parola.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AM-PLIAZIONE DELLE CITTA' E DEI COMUNI DELLO STATO.

**DEMARGHERITA**, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 811.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI DELLE CONSEGNE DE' REDDITI DELLE MANIMORTE E DE' PAB-BRICATI.

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà mandata alla stampa, ed a suo tempo distribuita. Ora trevandosi il Senato in numero, io proporrei di discutere immediatamente le due leggi, di cui si udiva la relazione in principio della tornata.

Chi approva questa proposta voglia levarsi.

(È approvato.)

Session parlementaire, et il nous reste encore des travaux urgents à terminer; la nation a droit de compter sur notre dévouement et notre patriotisme pour les accomplir. Ceux qui ont été appelés à siéger dans cette auguste enceinte, et qui ont accepté les fonctions de sénateurs, ont pris devant le pays l'engagement solennel d'en remplir les devoirs. Il est de la plus haute importance que nous soyons toujours en nombre suffisant pour délibérer. Je propose, en consèquence, que le bureau de la Présidence adresse des lettres particulières à ceux de nos honorables collègues qui ne se sont pas rendus à la séance de ce jour, pour les inviter à se trouver à la séance de lundi et aux suivantes.

PRESIDENTE. Io devo fare osservare al senatore Jacquemoud, che si manda quasi ogni volta la lettera d'invito ai senatori perchè assistano alle congreghe del Senato. Fra gli assenti alcuni ve ne hanno che lo sono da melto tempo, altri invece che non lo erano ieri e non lo erano nei giorni passati. Non si potrebbe indirizzare negli stessi termini una lettera formale d'invito, e a coloro che di rado fanno atto di presenza, e a coloro che abitualmente vi intervengono; darò però seguito per una parte al suggerimento del signor consigliere Jacquemoud, mandando lettere di convocazione per la prima seduta ed aggiungendovi, se si vuole, una parola di premura, come si è già usato altra volta.

Domando al signor senatore Jacquemoud se insiste. (Il senatore Jacquemoud fa un cenno negativo) Non persistendo darò lettura del progetto di legge relativo alla proroga per la consegna del reddito dei corpi o stabilimenti di mano morta.

Esso è così concepito:

« Il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo quinto della legge dei 23 maggio 1851 per la consegna del reddito dei corpi o stabilimenti di manomorta è prorogato sino al 25 agosto. »

Se il Senato non ha niente in contrario darò anche lettura immediatamente dell'articolo dell'altra legge analoga, di quella cioè per la proroga de' fabbricati, perchè una sola discussione (se vi ha luogo a discussione generale) possa farsi sopra l'uno e l'altro progetto di legge.

Voci. Sit sil

PRESIDENTE. L'articolo unico della legge è il seguente:

- « Il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo quinto della legge del 31 marzo 1851 per la consegna delle case ed edifizi è prorogato sino al 27 luglio.
- Gli altri termini di cui nei successivi articoli di quella legge decorreranno dalla scadenza di detto giorno.

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola domanderò al Senato se intende procedere al voto degli articoli.

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo unico del progetto di legge per la consegna del reddito dei corpi morali. (Vedi sopra)

Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo quello unico del progetto di legge per la proroga alla consegna dei fabbricati. (Vedi sopra)

Chi approva sorga.

(È approvato.)

DEPOLLORE. Domando la parola.

PRESIDENTS. La parola è al senatore Di Pollone.

DE POLLONE. lo vorrei sottomettere una riflessione al Senato, quella cioè dell'importanza che il bilancio di grazia e ginstizia sia votato.

Io temerei che gli squittini che si devono fare sulle due leggi testè adottate per alzata e seduta ci facessero progredire ad ora tarda tanto che non ne fosse più tempo di votare quel bilancio.

Proporrei quindi di passare alla discussione del medesimo e di non procedere alla discussione per squittinio se non dopo l'adozione di esso.

Non entrerò nella spiegazione dei motivi che m'inducono a fare questa proposta, perchè mi persuado che sono presenti a tutti i signori senatori miei colleghi.

PRESIDENTE. L'ascierò al Senato di giudicare se era miglior consiglio di passare allo squittinio segreto per le due leggi testè adottate, ovvero, come propone il signor senatore Di Pollone, d'intraprendere immediatamente la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Una riflessione però è bene che il Senato abbia presente, ed è che il termine utile della consegna dei fabbricati era scaduto ieri.

Voce. Il bilancio potrà essere volato dentro quest'oggi.
PRESIDENTE Questo non può essere guarentito.

GIORA, ministro dell'istruzione pubblica. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

**GROEA**, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo opportuno di far presente al Senato che il ministro di grazia e giustizia si trova in questo momento impegnato alla Camera dei deputati da non potersene assolutamente dipartire.

Se il Senato delibera di procedere alla discussione e votazione del bilancio di grazia e giustizia, secondo i miei lumi m'ingegnerò di secondare questa discussione; ma se il Senato avesse modo di occupare altrimenti la sua seduta, sarebbe certamente conveniente differire questo bilancio alla prima tornata, perchè allora sono sicuro che il ministro di grazia e giustizia potrà egli stesso intervenire alla discussione del medesimo.

ma monnaz. Domanderei chi sia il ministro di grazia e giustizia.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. È il ministro dell'interno, il quale per interim è incaricato del portafoglio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il conte Di Polione propone che si passi alla discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Il Senato ha sentito l'osservazione fatta dal presidente, e quella fatta dal ministro dell'istruzione pubblica, quindi può con causa di scienza deliberare.

Metto pertanto ai voti la proposta del senatore Di Pollone. Chi vuole che si passi immediatamente alla discussione del bilancio di grazia e giustizia voglia levarsi.

(Il Senato dichiara di passare alla discussione di questo bilancio.)

### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL BILANCIQ DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1851.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul bilancio suddetto.

Non domandandosi la parola, interrogherò il Senato se intenda di passare alla discussione ed approvazione delle categorie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 40.)

Chi è di questo avviso voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Debbo rammemorare ai signeri senatori che la Commissione incaricata di riferire sul progetto di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, concludeva in modo che ne avrebbero a risultare alcune modificazioni degli articoli approvativi di questo bilancio; ma che tuttavia nessun'altra alterazione di cifre aveva a seguire fuori quella che era relativa al personale giudiziario.

Alla categoria in, ove, secondo il sistema della Commissione, provvedendosi con legge speciale al cambiamento che era suggerito dalla Camera elettiva, si sarebbero dovute riportare in aumento le lire 67,800, ora, in seguito alla legge che fu quest'oggi stesso promulgata verrebbe meno la proposta della Commissione, e quindi non risulterebbe più dalle conclusioni che essa prendeva nessuna alterazione di cifra nel bilancio del dicastero di grazia e giustizia; solo rimarrebbero i cambiamenti seguenti.

Sessione 1851 - Senato del Regno - Discussioni

Quello cioè, che già fu apposto a tutti gli articoli attributivi delle categorie negli attri bilanci con questa differenza che nel bilancio presente sarebbe ad aggiungersi la menzione della legge del 27 giugno sugli stipendi di alcuni giudici; e quello che la Commissione proponeva, cioè la soppressione dell'articolo secondo, cambiando gli articoli 3, 4, 5 e 6 e mantenendo poi l'articolo 7 con quel leggiero cambiamento già introdotto nella votazione dei bilanci precedenti.

Dopo questi riflessi darò lettura delle categorie.

(Legge le categorie dalla prima sino alla 24.) (Vedi vol. Documenti, pag. 39.)

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CAMBIENAS. Appunto in questa categoria venne l'osservazione che si faceva ieri in proposito dell'annua prestazione di un calice d'oro alla Santa Sede contenuta nell'articolo primo di essa che venne eliminato dalla Camera elettiva.

Ci diceva ieri il signor ministro guardasigilli essere stata tudiata la questio ne dai consiglieri della Corona ed essere risultato dai loro studi ed esami accurati non essere per nulla dovuta quest'annua prestazione. Forse, anzi di certo, questa questione non era ancora risolta così definitivamente quando il Ministero nel suo pregetto di bilancio proponeva l'articolo: ma se non allora è stata studiata posteriormente, e dirò tanto meglio, che così il Ministero avendo presente la recente discussione, sarà più alla portata di sviluppare quegli argomenti e quelle ragioni che meglio varranno ad illuminare la nestra coscienza ed a persuaderci forse anche alla definitiva cancellazione di quell'articolo la cui riproduzione si lasciava travedere dalla benemerita nostra Commissione di finanze per poter poi avere luogo in altro bilancio.

Dopo sentito il benemerito Ministero, la Commissione sara fors'anche al caso di parlare in modo più positivo di quello non lo facesse nella sua relazione di questo bilancio o spiegandoci i motivi per cui si debba venirne con una deliberazione unilaterale a cancellare un patto bilaterale oneroso ad ambe le parti, col quale l'una si obbligava liberamente ad un corrispettivo, per ciò che l'altra liberamente accordava; rimandando l'allocazione di questo fondo ad altra sede che stimi più opportuna o se lo crede anche più conveniente, riservando la questione ad altro tempo; ma a tempo determinato e prefisso e non posto in un lontano, vago ed indefinito avvenire.

Frattanto ed incidentemente interpello il Ministero per sapere se questa prestazione sia stata regolarmente eseguita dalla restaurazione 1814 sino all'anno 1847. Se posteriormente a quell'anno ed esplicitamente nelle annate 1848, 1849 e 1850, abbia avuto regolarmente il suo compimento; se in caso positivo sia stata fatta l'offerta all'uso solito e senza alcuna riserva; se in caso contrario abbia dato luogo a qualche osservazione, reclamo o protesta; se per ultimo il Ministero riguardandosi legato dalla legge che impone provvisoriamente l'osservanza dei bilanci da lui presentati abbia ordinata questa prestazione per quest'anno, o se riguardandosi vincolato in contrario dal voto espresso da una sola parte del potere legislativo abbia voluto sospenderla, e se sospendendola abbia prevedute le conseguenze che potrebbero venirne di nuove disgustose vertenze con chi ci deve oltremodo premere di rimanere concordi ed uniti.

carona, ministro dell'istruzione pubblica. Il signor senatore De Cardenas ha indirizzata al Ministero una lunga serie di quesiti i quali se vorrà avere la compiacenza di comunicarli potrò forse più puntualmente soddisfarvi. Intanto credo non inopportuno di leggere al Senato una memoria go-

## SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1851

vernativa che riguarda quest'argomento, nella quale il signore senatore De Cardenas potrà trovare forse quanto basti alle risposte desiderate da lui.

- La prestazione di cui si ragiona trae origine dalla convenzione conchiusa il 5 gennaio 1741 tra il re Carlo Emanuele ed il papa Benedetto XIV, per cui, rinuuciando la Santa Sede ad ogni diretto dominio sulle terre di San Benigno, Felletto, Lombardore ed altre, fu stabilità in correspettivo di quella rinunzia l'annua prestazione di un calice e patena d'oro del valore di due mila scudi d'argento di moneta romana, da effettuarsi nel giorno della festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.
- La relativa bolla ed i regi diplomi si possono leggere, riferiti nella pratica legale, prima edizione, tom. 9, pag. 234 e seguenti, dove è rimarchevole il tratto seguente:
- « Volumus autem quod dictus Karolus Emmanuel rex ac « ejus filii et hæredes et successores, ratione officii vicariatus « hujusmodi locorum, castrorum, fortalitiorum ac distri-« cluum præfatorum, singulis annis unum calicem valoris bis « mille scutorum argenteorum monetæ romanæ, in festo « BB. apostolorum Petri et Pauli, Cameræ nostræ solvere « teneantur. »
- Da ciò è facile riconoscere che la prestazione del calice e patena d'oro ossia degli scudi 2000 romani, è stabilita come un onere imposto all'ufficio del vicariato. Dovendosi quindi riguardare inerente come ed Inseparabile dalla qualità di vicario apostolico, egli è ben ovvio che non ha potuto si fatto obbligo sussistere se non quanto durò tale qualità e si mantenne nei reali della Casa di Savoia.
- Ora questa quatità ed il corrispondente ufficio di vicariato venne a mancare quando la Casa di Savoia dovette abbandonare il Piemonte, e questo cadde, e rimase per non pochi anni sotto il dominio d'un altro Governo.
- Nè si potrebbe sostenere con plausibile ragione che i diritti della Santa Sede portati da questa bolla fossero tornati a nuova vita coll'essere stati questi Stati liberati dalla straniera dominazione.
- Quest'induzione non si accorderebbe, e sarebbe anzi apertamente esclusa dai trattati seguiti in quell'epoca fra le potenze alleate, e specialmente da quello di Vienna del 9 giugno 1815.
- All'articolo 85 infatti, del medesimo, si veggono stabiliti i limiti degli Stati del re di Sardegna, entro i quali restavano incluse le provincie che aveano fatto oggetto della convenzione del 1741, e tutti i luoghi compresi nella cerchia dei limiti nel precitato articolo designati, vengono in esso riconosciuti e considerati in modo uniforme e senz'alcuna differenza come Stati di S. M. il re di Sardegna, ciò che evidentemente dimostra l'intenzione delle altre parti concorrenti, che dovessero averli o ritenerli al medesimo titolo ed in piena ed assoluta sovranità.
- E tanto meno potrebbe di ciò dubitarsi ponendo mente all'articolo 103 del medesimo trattato nel quale si vedono indicati gli Stati che le potenze alleate vollero rimeltere sotto il Governo della Santa Sede senza far punto parola dell'alto dominio ed altri diritti che la stessa Santa Sede si avea riservati nella bolla del 1741, ristretti così rimanendo i diritti pella Corte romana a quelli che gli accordava il trattato del 1815 all'articolo succitato.
- Molto meno potrebbe giovarsi la Camera apostolica del fatto del Governo dopo il ritorno della Casa regnante in questi Stati per avere cioè ripresa e continuata la corrisponsione dei due mila scudi.
  - « In una tale determinazione partita dalla libera volontà

dei sovrani da cui fu governato lo Stato in questo intervallo, non si potrebbe altro scorgere che il proposito di volere attestare con quell'offerta la loro venerazione al capo della Chiesa e quindi un'offerta che non potendo vestire altro carattere se non quello di un atto di volontaria liberalità senza promessa di tratto successivo, non ha potuto, malgrado i molti anni in cui fu ripetuta, creare nè diritto da una parte nè obbligazione per l'altra, per cui lo Stato trovisi in dovere di continuare la prestazione o corrisponsione della somma di cui si tratta.

- A meglio persuadersi di ciò giova l'osservare che mentre si presentava annualmente l'offerta degli scudi due mila, non si fece però mai uso negli atti che partirono dal regio trono della qualità di vicario apostolico (non dovendosi con questa confondere quella di vicario perpetuo del sacro romano impero, della quale i Reali di Savoia facevano uso anche prima del 1741), come pure, nè dal re Vittorio Emanuele, nè dai suoi successori si è prestato il giuramento, che la bolla pontificia del 1741 esigeva dai successori nel vicariato prima che ne assumessero l'esercizio, e non apparisce che siasi in proposito elevata alcuna pretesa per parte della Corte romana.
- Per questi motivi ebbe il Governo del re a sospendere questa prestazione dopo Peccitamento fattone dalla Camera nello scorso anno, e per questi medesimi crede ora che non abbia oggi a trovar luogo nella presente categoria.

Dalle cose fin qui esposte il Senato intende come l'obbligazione di cui parliamo si componesse di parti diverse.

Eravi la prestazione del calice o dei 2000 scudi romani che ne devevano tener luogo. Eravi l'ufficio e la dipendenza di vicario. Eravi la prestazione del giuramento che avrebbe dovuto accompagnarsi a quell'ufficio ad egni mutar di regno.

Ora, nè l'ufficio di vicario non fu mai assunto, nè mai si venne a prestazione di giuramento. Ben si pagarono in antico e indi dopo la restaurazione dal 1817 in poi i due mila scudi romani, ma si pagarono per un semplice atto di devozione spontanea dei principi di Savoia verso la Santa Sede, nè mai vi si accompagnò niun atto che involgesse ricognizione di un dominio qualsiasi verso la Santa Sede medesima.

Ritenuta adunque la natura di quest'atto, ritenuto che esso non ha avuto luogo se non, come dicevo, per effetto di un omaggio spontaneo dei reali di Savoia verso la Santa Sede, non veggo come da questi antecedenti si possa indurre che la nazione debba riconoscere quasi debito legittimo e perenne la continuata prestazione di questa annualità.

Il riconoscere come debito questa prostazione sarebbe altamente lesivo di quelle ragioni di liberta e d'indipendenza che alla nazione stessa appartengono, ed è per questo principalmente che il Governo è fermo in credere che la prestazione di cui si tratta, come venne sospesa negli anni scorsi, così non debba similmente venire continuata.

PERSIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. lo aveva domandata la parola per oppormi all'opinione del signor ministro quando porta il corrispettivo del calice come un compenso del titolo di vicario apostolico, títole che i Reali di Savoia non assunsero mai benchè abbiano fatta la prestazione.

Questo mi fa credere che la prestazione non sia stata fatta per corrispettivo di un titolo che non presero mai, bensì per la parte utile che ebbero in quella cessione appunto come accennava la nostra Commissione.

Quando fosse semplicemente per la parte utile non vi sarebbe riconoscimento di alcun dominio straniero sopra una parte del nostro Stato. In questa parte la Corte romana non figurerebbe come pontefice, ma semplicemente come sovrano

straniero che non possa avere dominio nessuno anche colla concessione feudale fatta in tempi in cui tali concessioni avevano luogo e che non hanno più luogo dopo i trattati di Parigi, i quali costituirono i vari Stati italiani ognuno autonomicamente senza dipendenza feudale l'uno dall'altro benchè si sia proclamata una categoria di Stati per cui nulla è stato rinnovato come per Venezia e per Genova.

Il motivo della mia interpellanza era dunque soltanto in linea di retribuzione di onere per diritto di materiale interesse. Io quindi domando se questo fu un dono spontaneo o se è stato ricevuto come il corrispettivo di un contratto bilaterale, e se la convenzione che ha seguita la bolla, di cui parlava il signor ministro, venne segnata dalle due parti nel 1741 benchè quella bolla fosse verso la fine del 1740.

L'interpellanza che io facevo al signor ministro è se si era pagata questa retribuzione dal 1814 in poi; ma siccome rispose che non s'incominciò a pagare che nel 1817, così domanderei al signor ministro se in quell'anno il pagamento ebbe luogo in seguito a reclami da Roma. Se questi reclami furono riconosciuti e se vennero pagati gli arretrati del 1814, 1815, 1816.

Le altre interpellanze che io muoveva erano se nelle prestazioni fatte posteriormente al 1847 si fecero riserve per parte del nostro Governo.

affermare che non si siano fatti da Roma i richiami a cui accenna il signor Senatore De Cardenas, o almeno il Governo non ne ha contezza. Del resto a me pare inutile di trattenere il Senato su di una questione di questa natura.

Si tratta qui di diritto che la Santa Sede pretende come padrona diretta un tempo di certe terre? Lasciamo che la Santa Sede esponga (ove le creda fondate) le sue pretese. Allora sarà il caso di discuterle e di vedere quanto possano essere apprezzate; ma finchè non vengono richiami dalla parte che si suppone creditrice e che intanto il Governo ha argomenti valevoli per credere di non essere tenuto a niun pagamento; mi parrebbe assurdo comprendere questa somma nel bilancio, perchè il metterla nel bilancio importerebbe una ricognizione almeno indiretta di un diritto il quale si crede fondatamente di poter contestare.

cipio che essa non intende di emettere un parere sul merito di questa vertenza; che essa intende unicamente di porre in evidenza come questa spesa non dovesse essere in nessuna ipotesi collocata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia. La Commissione per conseguenza neppure adesso non entrerà nel merito su cui anche il signor ministro ha già fatto delle riserve.

Unicamente a schiarimento del fatto sul quale vennero gli eccitamenti del signor senatore De Cardenas si darà lettura della seguente lettera:

Copia di memoria della regia segreteria di finanze, divisione 3, nº 1794, in data del 23 agosto 1817, diretta al signor conte Castellani che allora era intendente generale delle finanze.

- « Con lettera della regia segreteria di Stato (esteri) viene questa regia segreteria informata essere intenzione di S. M. di conservare l'antica consueludine nata coi concordati della Santa Sede, quella cioè di presentare alla Corte di Roma nella vigilia dei santi Pietro e Paolo un calice d'oro, il quale si ritira poi il giorno depo, sostituendo al medesimo la somma di scudi romani due mila.
- « Questa sovrana determinazione dovendo sortire il suo effetto, e nel bitto del 1915 e get organizatione di Stato (esteri)

non essendo portata la predelta annua somma, per tale motivo il sottoscritto ministro di Stato, e primo segretario di finanze, ha l'onore di pregare l'illustrissimo signor conte Castellani, intendente generale delle regie finanze, a voler far portare nelle annualità la somma di scudi romani due mila per il sovramentovato oggetto.

« Frattanto ho pure l'onore di pregarlo a volerfare spedire un mandato per l'ammontare di questa somma, da rimettersi per mezzo di cambiale alla regia segreferia (esteri) la quale è incaricata di far passare a Roma la ridetta partita.

« Sottoscritto Brignote, »

PERZZA. Mi pare che l'argomento più forte delle interpellanze del senatore De Cardenas stesse in questo, nel dimandare cioè se il calice, ed in sua surrogazione i due mila scudi d'argento si prestassero per la cessione di diritti utili ceduti dalla Corte romana unitamente al dominio delle terre, castelli e feudi, ovvero se fosse un semplice dono di onore in ricognizione della carica di vicario.

Siccome mi pare che ciò si possa chiaramente arguire e decidere dalle parole stesse della bolla e del concordato, perciò credo hene di darne lettura al Senato.

Nel concordato 8 gennaio 1741 si trovano le seguenti parole:

Essendo la Santità di nostro signore papa Benedetto XVI,
felicemente regnante, pienamente informata delle pendenze
e controversie tra la Camera apostolica e la Maestà del Re
di Sardegna sopra il dominio e superiorità territoriale di
alcuni luoghi, castelli e feudi, e desiderando d'imporre fine
alle medesime con un temperamento onorevole per la Camera apostolica, e conveniente e grato alla Maestà del
predetto Re, costituisce e dichiara sua Maestà ed i di lei
successori vicari pontificii nei predetti luoghi come in
appresso.

Da questo appare essere un semplice riconoscimento di onore che si è voluto pattuire collo stabilire che fosse dato un calice e patena d'oro ogni anno. Se si fosse trattato dei veri diritti utili cui avesse la Sede romana rinunziato, il Senato vede che non si sarebbe pattuito un calice, ma si sarebbe pattuito un tanto di reddito in danaro equivalente al diritti utili ceduti.

Qui si dice espressamente che il papa s'indusse a definire quelle pendenze con un temperamento onorevole per la Camera apostolica, e conveniente e grato alla Maestà del Rs di Sardegna, ed ha volulo, dandogli il titolo di vicario, cedergli l'alto dominio su queste terre. Ciò dunque che fu riservato alla Sede romana fu un omaggio di puro onore alla Camera apostolica. Ciò risulta anche dalle parole della bolla le quali sono le seguenti: « Volumus autem quod dictus « Karolus Emmanuel rex ac ejus filil et bæredes ac succes-\* sores prædicti, ratione officil vicariatus hujusmodi loco-· rum..., singulis annis unum calicem valoris bis mille scu-« torum argenteorum moneiæ romanæ, in festo beatorum · apostolorum Petri et Pauli, Camera nostra solvere omnino . teneantur; quodque idem prædictus Rex, etc ..., antequam · ipse vel illi officium vicariatus prædicti incipiant exercere. · in manibus nostris et Romanorum Pontificum successorum « nostrorum, per se vel per procuratorem, etc..., debitæ « fidelitatis præstent juramentum in forma solita, ac promit- lant et spondeant de hujusmodi vicariatus officio laudabi-liter ac fideliter exercendo, etc. »

Da ciò appare che la prestazione del calice fu pattuita come una semplice ricognizione d'onore per l'uffizio di vicario: ratione officii vicariatus, e non per altre cessioni, per altri molivi; come un semplice omaggio d'onore pel componimento voluto onorevole per la Camera apostolica e di vantaggio per il Re di Sardegna. Con ciò dunque escludesi qualunque idea che questa prestazione potesse essere un corrispettivo della cessione di diritti utili fatta dalla Santa Sede alla Casa di Savoia.

Siccome mi è sembrato che il dubbio proposto risultasse chiaramente risolto dalle parole dei documenti, ho creduto bene di esporre le parole stesse al Senato.

DE CARDEVAS. Chiederei la parola, ma siccome ho già parlato due volte...

Molti senatori. Basta! basta!

PRESIDENTE. Non essendosi fatta proposta, io non ho niente da mettere ai voti salvo la categoria.

(La categoria 24 è approvata.)

(Sono pure approvate senza osservazione le categorie successive sino alla 31 inclusivamente.)

Viene ora l'articolo primo che si approva colle categorie. Faccio però osservare al Senato che a quest'articolo vi sarebbe da intercalare: « salvo l'effetto della legge del 14 maggio sui cumuli, e del 27 giugno sugli atipendi, del corrente anno 1851. »

Chi approva l'articolo primo così modificate sorga.

(È approvato.)

L'articolo 2 era così concepito:

• Gli stipendi delle cariche di consiglieri dei magistrati di Cassazione, della Camera dei conti, e dei magistrati d'Appello, e dei giudici dei tribunali di prima cognizione dello Stato, che fossero vacanti per decesso, promozione, o passaggio dei provvisti ad altri posti, cederanno per la totalità del loro importare a vantaggio dell'erario. »

La parola è al relatore della Commissione.

pressione di quest'articolo come una conseguenza diretta del principio da cui essa fu determinata in tutto il corso della sua elaborazione d'esame. Queste riversioni di parte di stipendi sono portate dall'articolo 44 del regio editto 27 settembre 1822 così concepito: « Metà degli stipendi spettanti a senatori, collaterali ed assessori, anche per i posti vacanti, sarà messo in massa per essere distribuito in diritto di assistenza e retribuzione a ragione di lavoro, come sarà ulteriormente determinato. »

La Commissione vede in ciò un vero stabilimento di stipendio incerto nella quantità, ma non nel suo principio, o
quantunque il ripartimento ulteriore che qui si promette,
non abbia avuto luogo, tuttavia l'effetto della legge ebbe
eseguimento, e si fecero di questi riparti. La Commissione,
per conseguenza, riconoscendo da principio che non si dovevano alterare gli stipendi della magistratura portati da legge
organica, fuori che si provvedesse anche per legge apposita,
ha dovuto mantenere la soppressione di quest'articolo, colla
avvertenza però, che siccome si indicava il magistrato di
Cassazione fra i godenti di questo lucro, il medesimo non sarebbe compreso nelle disposizioni dell'articolo citato, poichè
a quel tempo il magistrato di Cassazione non esisteva.

Quindi, proponendovi la soppressione di quest'articolo, la Commissione non fa altro che seguire la stretta applicazione del principio da cui fu informata l'intera sua relazione.

JACQUEMOUD. Messieurs, je propose l'adoption de l'article second du projet de lot qui nous est soumis. Les motifs invoqués par le bureau central pour le supprimer ne me paraissent nullement fondés, et il me sera facile de démontrer qu'il convient de maintenir cet article.

Je professe le plus grand respect pour nos lois organiques et je partage entièrement l'opinion développée dans le savant

rapport du bureau central, qu'il ne faut pas toucher aux lois organiques dans la votation du budget; mais mon respect ne s'étend pas jusqu'aux interprétations erronées qu'on aurait pu donner à quelques articles de ces mêmes lois, et, encore moins, aux abus qui auraient pu en résulter. Or, c'est précisément ce qui est arrivé par rapport à l'arlicle 44 de l'édit du 27 septembre 1822. Cet article annonçait un système suivant lequel, la moitié des traitements des magistrats, même pour les postes vacants, serait retenue en masse pour être distribuée en droit d'assistance et de rétribution, à raison du travail, ainsi qu'il serait ultérieurement déterminé. Mais jamais ce système n'a été mis à exécution. Chaque magistrat a toujours retiré son appointement entier, sans aucune retenue. Jamais il n'à été fait de distributions, à raison du travail. Le motif de la loi manquait donc pour distribuer aux magistrats la moitié de l'appointement des postes vacants. C'est très irrégulièrement, et, par une interprétation yraiment abusive, qu'une telle distribution a été faite; même, elle n'a pas eu lieu partout. C'est pourquoi l'article en discussion a très-sagement mis un terme à cet abus.

J'invoquerai une autre considération non moins puissante. Par un louable motif de conciliation, une loi a été présentée et adoptée, pour mettre le budget de la justice, voté par la Chambre élective, en harmonie avec la loi organique de la magistrature. Si quelque membre du Parlement cût été d'avis que l'article second portait atteinte à cette loi organique, il aurait dû en faire la proposition, lorsque la loi dont il s'agit a été votée; maintenant qu'elle a été sanctionnée, et promulguée ce matin, il ne serait pas rationnel de prétendre qu'on a laissé passer inaperçues les dispositions de cet article. Si on a gardé le silence à cet égard, c'est qu'on a considéré, et avec raison, qu'il n'était nullement en opposition avec la loi organique de la magistrature.

Enfin, une loi a été récemment présentée à la Chambre élective pour l'organisation judiciaire, et je ne pense pas qu'il vienne en idée à personne d'exhumer le système proposé par l'article 44 de l'édit du 27 septembre 1822; il n'existe dans aucun autre pays, et je le crois d'ailleurs inexécutable: c'est ce qui explique pourquoi on n'a jamais essayé de la mettre en pratique chez nous, quoiqu'il en eût été fait mention expresse dans la loi, et qu'on eût annoncé un règlement à ce sujet. Serons-nous donc plus scrupuleux que le législateur lui-même, qui a reculé devant son système? Non, messieurs.

L'article 2 du projet, loin d'ossers aucune loi organique, fait cesser un abus, ou tout au moins une grande irrégularité, et je vote pour son adoption tel qu'il a été formulé.

SCLOPIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sciopis.

porta la discussione in un ordine di fatti nel quale io non avrei desiderato seguirlo, vale a dire nell'intenzione che abbia avuto il Governo quando emanò il progetto di legge che noi abbiamo votato ieri; noi abbiamo preso il progetto di legge quale ci fu presentato. Era un progetto d'ordine di stipendi, ma non toccava nè punto nè poco a questa maniera di lucro, che veniva anche in ragione di stipendi distribuito ai magistrati in viriù della legge presentata.

Che sia stato un abuso il dare questi assegnamenti ai magistrati, è la prima volta che l'intenda, poichè quest'uso non regolato come si diceva con apposito stabilimento fu nella parte dei posti vacanti, tenuto regolato in Piemonte, e forse lo sarà stato anche in Savoia. Posso parlare del Piemonte dove si facevano di queste distribuzioni di parte di stipendi vacanti.

Del resto poi insisto unicamente per le ragioni del principio. Io vedo questo stabilimento di lucro fatto in una legge organica, e lo vedo considerato come uno dei corrispettivi che si devono al magistrati allorchè si cambiava la loro posizione finanziaria; lo quindi non posso a meno che riconoscerlo come avente la vera natura di stipendio, e trovo non solamente non consentaneo alla premessa del rapporto della Commissione, ma mi parrebbe anche un fare diverso da tutte le regole che si hanno d'interpretazione di leggi, quando ammesso un principio in generale si venisse a volerne fare una esclusione in parte.

Unicamente questo io osservo per esprimere come la Commissione rimanga persuasa di dover sopprimere l'articolo.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

GROLA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero crede di dover insistere perchè sia mantenuto quest'articolo, che esso trova tanto necessario quanto razionale.

La prima osservazione che accade di fare in proposito è suggerita dal tenore stesso dell'articolo 44 dell'editto del 27 settembre 1822.

Chi ben legge quest'articolo trova che quell'editto non ebbe suo compimento, e non polè essere ridotto ad atto se non veniva aggiunta una disposizione ulteriore, la quale non consta che sia mai stata emanata.

L'articolo 44 stabilisce in massima che le quote dei proventi sarebbero distribuite per diritto di assistenza e di retribuzione; ma l'istesso articolo si riserba di determinare ulteriormente come questa distribuzione verrebbe fatta. Ora, come dicevo innanzi, questa determinazione ulteriore appunto non fu mai data, sicché la legge è rimasta quasi claudicante e incompleta. Sonosi poi operate (non dappertutto nè sempre) alcune distribuzioni a termini del citato articolo; ma in via di fatto, anzi che di diritto riconosciuto, e incontestabile.

Il che stante, non so vedere come potesse essere proibito a chi votava i bilanci di far cessare una distribuzione, la quale si affacciava così gravemente o abusiva, o per lo meno di assai dubbia legittimità.

Io domanderei: questo articolo, che si è posto nella legge dei bilanci, è o no un articolo giusto? è o no un articolo razionale? Può il Senato ragionevolmente persuadere a se stesso che in una legge organica che fosse da farsi, converrebbe una disposizione simile a quella dell'editto del 1822? No, certo, perchè è difficile immaginare cosa più irrazionale e più difforme dagli usi praticati in tutte le magistrature: dunque se questo non può essere il concetto del Senato, allorchè pensi ad una legge organica che abbia a farsi in appresso, io domando ancora perchè si vorrà esitare ad escluderlo fin d'ora. Perchè non si vorrà fare subito e oggi quello che indubitatamente si vorrebbe fare domani?

In verità non solo non so trovare qui nessuna sconvenienza, ma mi parrebbe anzi sconvenientissimo che un provvedimento così giusto, così provvido, il quale fa cessare un atto che somiglia assai più a un abuso che a un diritto, non venisse fin d'ora adottato.

Quando si è d'accordo nel merito e nel valore intrinseco di una disposizione (e certo non si può non essere d'accordo), non sarà mai troppo presto l'adoltarla; per il che insisto, pregando il Senato a voler mantenere l'articolo 2 di cui è

PRESEDENTE. Porrò ai voti l'articolo 2. Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

(Indi approvansi senza osservazione anche gli altri articoli del bilancio.)

Si procederà allo squittinio sul progetto di legge del presente bilancio.

(Si procede all'appello nominale.)

Prego i signori senatori a non allontanarsi, perchè, se non fossero tutti presenti, non si potrebbe più dar corso agli altri squittini.

Il risultamento della votazione è il seguente:

Votanti		•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	٠	•	•		•	•	٠	•	48
Voti favorevoli.									٠				•		٠		4	2	
Voti contrari	,					•			•	•			٠	•	٠	٠		6	

(Il Senato adotta.)

Si va a procedere immediatamente alla votazione sul progetto di legge per la proroga alla consegna del reddito dei corpi morali o stabilimenti di manomorta.

(Il senatore Maestri fa l'appello nominale.)

Debbo annunziare che il risultato dello squittinio è nullo mancandovi due voti a compiere il numero legale. (Mormorto)

DI POLLONE. Si osserva dall'usciere che dopo l'ultima votazione nessuno è uscito.

PRESIDENTE. Pare qui non ci sono che 46 voti. (llarità)
DI SONNAZ. Qualcuno può non aver votato...

STARA. Ci è presente qualcuno che non abbia votato?...
PALLAVICINO MOSSE, lo. (llarità)

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voter ritornare ai loro posti onde riprendere la votazione.

Si riprenda l'appello nominale.

### Risultamento dello squittinio:

Votanti					4				٠	,						48
Voti	favorevoli	i														47
, Voti	contrari .	•		•	•		•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	1

(Il Senato adotta.)

Si passa immediatamente alla votazione della legge riguardante la proroga alla consegna dei fabbricati.

(Il senatore Cibrario procede all'appello nominale.)

## Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	
Voti contrari	

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta.

Il Senato sarà convocato per martedi con lettera a domicilio coll'indicazione dell'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 5 e i j2.